COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO N. 109/66/CEE DEL CONSIGLIO

del 28 luglio 1966

relativo alle misure in materia di prezzi da applicare in Germania per taluni prodotti lattiero-caseari durante la campagna 1966/1967

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 13/64/CEE del Consiglio relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari [1] ed in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, l'articolo 20, paragrafo 3 e l'articolo 23,

Vista la proposta della Commissione,

Considerando che, a norma dell'articolo 4 del regolamento n. 37/66/CEE del Consiglio [2] relativo alle misure da applicare in materia di prezzi nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari per la campagna 1966/1967 e alla modifica del regolamento n. 113/64/CEE del Consiglio, nella campagna lattiera 1966/1967 la Germania è tenuta a ridurre di 1 DM l'aiuto concesso per 100 chilogrammi di latte fornito alle aziende lattiero-casearie ; che all'inizio di tale campagna si è avuta una riduzione pari a 0,30 DM ; che la restante riduzione di 0,70 DM interviene non appena il Consiglio abbia constatato che sono state adottate le decisioni fondamentali sul livello del prezzo indicativo comune per il latte e le misure speciali da adottare per il latte stesso ;

Considerando che tali decisioni sono state adottate nella 191ª sessione del Consiglio ; che è pertanto opportuno applicare, con decorrenza dal 1° agosto 1966, quest'ultima riduzione dell'aiuto accordato in Germania ;

Considerando che l'incidenza, per 100 chilogrammi di prodotto, della riduzione dell'aiuto per i singoli prodotti pilota dell'allegato I del regolamento n. 111/64/CEE del Consiglio [3], modificato per l'ultima volta dal regolamento n. 108/65/CEE del Consiglio [4], nonchè per il Cheddar ed il Tilsit, si determina come nella seguente tabella :

Gruppo n. 1	—
Gruppo n. 2	6,23 DM
Gruppo n. 3	8,19 DM
Gruppo n. 4	1,54 DM
Gruppo n. 5	2,03 DM
Gruppo n. 6	6,93 DM
Gruppo n. 7	—
Gruppo n. 8	8,96 DM
Gruppo n. 9	7,70 DM
Gruppo n. 10	6,65 DM
Gruppo n. 11	6,79 DM
Gruppo n. 12	—
Gruppo n. 13	—
Gruppo n. 14	0,70 DM
Cheddar	7,28 DM
Tilsit	7,70 DM

Considerando che, a norma dell'articolo 19, paragrafo 4, terzo comma del regolamento n. 13/64/CEE, tale riduzione dell'aiuto dev'essere compensata da un corrispondente aumento dei prezzi d'entrata ; che al riguardo va tenuto presente il fatto che l'aiuto viene concesso in Germania

(1) GU n. 34 del 27. 2. 1964, pag. 549/64.
(2) GU n. 61 del 31. 3. 1966, pag. 884/66.
(3) GU n. 130 del 12. 8. 1964, pag. 2174/64.
(4) GU n. 125 del 9. 7. 1965, pag. 2121/65.

per la totalità del latte consegnato ; che non è attualmente nelle intenzioni della Germania aumentare i prezzi dei prodotti della voce tariffaria 04.01 ; che è pertanto necessario aumentare ulteriormente, in misura corrispondente, i prezzi d'entrata degli altri prodotti lattiero-caseari soggetti al regime comune degli scambi ;

Considerando che i prezzi d'entrata dei prodotti pilota dei gruppi n. 1 e n. 13 non vengono influenzati dalla riduzione degli aiuti e che in conseguenza un aumento di questi prezzi non va preso in considerazione ;

Considerando che per il prodotto pilota del gruppo n. 8 e per il Cheddar i prezzi d'entrata, in considerazione degli obblighi derivanti dagli accordi G.A.T.T., non possono essere aumentati ;

Considerando che i prezzi d'entrata dei prodotti pilota dei gruppi n. 7 e n. 11 sono stati nel frattempo unificati in base al regolamento n. 37/66/CEE e che quindi non è possibile aumentare questi prezzi unicamente per la Germania ; che inoltre con l'unificazione i prezzi di entrata di questi prodotti sono stati aumentati più di quanto sarebbe risultato dalla riduzione finora realizzata ;

Considerando che il prezzo di entrata applicabile in Germania per il prodotto pilota del gruppo n. 5 deve essere ridotto nel quadro del ravvicinamento dei prezzi di entrata e che perciò non è opportuno aumentare tale prezzo ;

Considerando che in Germania sia il valore della materia grassa sia il valore della parte magra del latte devono essere aumentati e che è opportuno riferire la riduzione dell'aiuto per metà a ciascuno di tali elementi e aumentare corrispondentemente i prezzi d'entrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

La riduzione di 0,70 DM di cui all'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento n. 37/66/CEE per l'aiuto concesso in Germania per 100 chilogrammi di latte fornito alle aziende lattiero-casearie è applicata con decorrenza dal 1° agosto 1966.

Articolo 2

Salvo un'eventuale revisione degli importi forfettari di cui all'articolo 7 del regolamento n. 13/64/CEE, la Germania fissa, per i prodotti che figurano nella seguente tabella, i prezzi d'entrata applicabili a decorrere dal 1° agosto 1966 e per il resto della campagna lattiera 1966/1967, al livello del prezzo d'entrata valevole all'inizio della campagna 1966/1967 maggiorato, per 100 chilogrammi di prodotto, dell'importo che figura nella stessa tabella :

Prodotto pilota del gruppo n. 2	7,30 DM
Prodotto pilota del gruppo n. 3	5,27 DM
Prodotto pilota del gruppo n. 4	1,94 DM
Prodotto pilota del gruppo n. 6	8,81 DM
Prodotto pilota del gruppo n. 9	8,80 DM
Prodotto pilota del gruppo n. 10	7,60 DM
Prodotto pilota del gruppo n. 14	10,49 DM
Tilsit	8,80 DM

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1966.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 28 luglio 1966.

Per il Consiglio

Il Presidente

S. A. POSTHUMUS